

Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)

Approvazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 12709/2017	del 29 novembre 2017
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 64	del 22 dicembre 2022

SOMMARIO

Indice generale

ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni.....	4
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO.....	4
ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO.....	5
ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).....	6
ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE.....	6
ART. 6 – RIMBORSI.....	7
ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	8
ART. 8 – COMUNICAZIONI ALIQUOTA.....	8
ART. 9 – RIFERIMENTI.....	8
ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	8

Premesse

- A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province (ora anche città metropolitane) – *di seguito denominato TEFA*.
- Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo.
- Con decreto del Sindaco/a metropolitano/a, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo. Salva diversa decretazione della Città metropolitana di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
- Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Al singolo comune spetta per legge **una commissione**, posta a carico della Città metropolitana di Torino, nella misura dello **0,30 per cento delle somme riscosse**, senza importi minimi e massimi.
- L'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del **compenso della riscossione**, è versato dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città metropolitana di Torino nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli.
- Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla Città metropolitana di Torino, al netto della commissione di cui al comma 5, dell'art. 19, D.Lgs. n. 504/1992. Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione (D.M. 1/07/2020).
- Nel caso di versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA, i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Città metropolitana di Torino, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA (D.M. 21/10/2020).

ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni

1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono anche riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA metropolitano correlato ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.
2. Il riversamento del TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, alla Città Metropolitana di Torino viene effettuato dal comune, **per la sola quota del tributo riscosso sul proprio conto di tesoreria**, ovvero dal soggetto incaricato dal comune **per la sola quota del tributo riscosso sui propri conti**, al netto della commissione dello 0,30 % delle somme riscosse, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
3. I comuni devono informare la Città metropolitana di Torino dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del TEFA alla tesoreria metropolitana, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in capo al comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento.
4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il TEFA, dovrà essere in linea con le disposizioni di legge vigenti e a quanto previsto per il concessionario nazionale della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.
5. I soggetti incaricati dai comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino il compenso complessivamente spettante, da assoggettare regolarmente ad IVA. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
6. I comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa.

ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO

1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, è il trimestre solare, con esclusione della riscossione effettuata tramite il concessionario nazionale della riscossione o tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.07.2020, per le annualità 2020 e seguenti, ovvero attraverso la piattaforma PagoPA, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.10.2020, per le annualità 2021 e successive, fatte salve eventuali tempistiche e modalità stabilite da leggi o decreti.

2. Scaduto il periodo di riferimento, entro il 30° giorno successivo allo scadere del trimestre solare, i Comuni o i soggetti dagli stessi incaricati, riversano al Tesoriere della Città metropolitana di Torino (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa) il tributo TEFA riscosso, comprensivo di interessi e sanzioni, a valere sui pagamenti effettuati dai contribuenti (TARI).

Trimestre	Periodo incasso	Termine versamento Comune/Soggetto incaricato
1	Gennaio/Febbraio/Marzo	30 aprile
2	Aprile/Maggio/Giugno	30 luglio
3	Luglio/Agosto/Settembre	30 ottobre
4	Ottobre/Novembre/Dicembre	30 gennaio

3. Per data di scadenza di versamento si intende il giorno di accredito dei fondi nella disponibilità di cassa della Città metropolitana di Torino; data attestata dal Tesoriere dell'Ente con la creazione del provvisorio d'incasso sulla propria contabilità. In caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile. Nel caso di versamento da società direttamente incaricate dai comuni per la riscossione/versamento della TARI (e quindi del TEFA) mediante strumenti di pagamento elettronici sul sistema PagoPA farà fede la data di rilascio della ricevuta.
4. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera nei termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del tesoriere dell'Ente entro il primo giorno lavorativo utile successivo.
5. I riversamenti devono essere effettuati tramite **girofondi bankit**, se il versante è un comune (fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica - art. 35, c. da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i.), **sul conto corrente di tesoreria** o attraverso **strumenti di pagamento elettronici** che verranno resi disponibili dall'Ente, nel caso di versamento da parte di società incaricate dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA. Le coordinate delle contabilità d'appoggio degli accrediti sono disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino.
6. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare nel periodo di riferimento, comprensivo di interessi e sanzioni, sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo periodo di riferimento ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per periodo di competenza.

ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO

1. In caso di ritardato od omesso versamento parziale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento "Regolamento della Riscossione, delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate

Tributarie”, la Città metropolitana di Torino potrà procedere alla preventiva messa in mora con sollecito di pagamento all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.

2. In assenza di versamento si procederà all’emissione dell’atto finalizzato alla riscossione dell’entrata avente natura di titolo esecutivo di cui art. 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160 e alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste nel “*Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell’Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie*” della Città metropolitana di Torino.

ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).

1. I comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del trimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l’importo medesimo.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

1. **I comuni, per il TEFA riscosso direttamente, entro i medesimi termini di riversamento di cui al precedente art. 2, comma 2,** inviano alla Città metropolitana di Torino, a mezzo pec o tramite piattaforma informatica messa a disposizione dalla Città metropolitana di Torino, un **RENDICONTO TRIMESTRALE** contenente almeno le somme riscosse a titolo di TEFA, comprensive di interessi e sanzioni, nel periodo di riferimento (come definito all’art. 2 precedente), la commissione e i rimborsi trattenuti utilizzando il modello che viene reso disponibile. La Città metropolitana di Torino, si riserva di richiedere ogni altro dato che venga ritenuto utile per la contabilizzazione e la gestione attiva del proprio tributo.
2. **I soggetti incaricati** dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa) per il Tefa riscosso direttamente sui propri conti, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, la seguente rendicontazione utilizzando i modelli che vengono resi disponibili sul sito internet dell’Ente:
 - a. **Rendicontazione TRIMESTRALE:** da presentare **entro i medesimi termini di riversamento di cui al precedente art. 2, comma 2,** contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all’eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo aggregati per anno di emissione;
 - b. *Abrogato*
 - c. **CONTO DI GESTIONE:** da presentare **entro il 30 GENNAIO** dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

3. La Città metropolitana di Torino può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal comune e/o soggetto incaricato dal comune medesimo al riversamento del TEFA e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Termini riversamento: Abrogato

ART. 6 – RIMBORSI

1. I comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato dal contribuente, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Torino. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Torino con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto, anche pro quota; nella rendicontazione di cui all'art. 5 vanno indicate le suddette somme. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno). In caso di incapienza del primo versamento utile dovuto e di quelli successivi, anche pro quota, nel corso dell'anno solare, i comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA possono presentare ISTANZA DI RIMBORSO alla Città metropolitana di Torino ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo a quello in cui i rimborsi sono stati effettuati..
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il tributo TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunale con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. La Città metropolitana di Torino non intrattiene alcun rapporto diretto con i contribuenti che resta di competenza del comune o soggetto gestore incaricato dal comune.
3. In relazione ai pagamenti Tefa effettuati mediante versamento unitario previsto all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di errori nella compilazione del modello da parte del contribuente che determinano il riversamento del TEFA al comune o alla provincia/città metropolitana incompetente i comuni e i soggetti incaricati dai comuni, provvedono in via ordinaria:
 - a. in caso di errata indicazione del codice catastale Tari e Tefa, a rimborsare al comune competente anche la quota Tefa; l'importo Tefa così anticipato viene considerato un rimborso ai sensi del precedente comma 1; il comune competente riversa il Tefa alla propria provincia/città metropolitana competente;
 - b. in caso di errata indicazione dell'anno di riferimento o del codice tributo che determinano il versamento alla Città metropolitana di Torino della Tari, ovvero del Tefa al comune, a conguagliare, in termini di cassa, l'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato da riversare alla Città metropolitana di Torino ;
 - c. in caso di errata indicazione del codice catastale per il solo tributo TEFA, ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo, COMUNICANO l'errore riscontrato alla Città metropolitana

di Torino a mezzo pec o tramite piattaforma informatica messa a disposizione dalla Città metropolitana di Torino.

ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA che ne fanno richiesta la Città metropolitana di Torino può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti TEFA dovuti, come da *“Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie”*, approvato dall'Ente.

ART. 8 – COMUNICAZIONI ALIQUOTA

1. La Città metropolitana di Torino renderà noto sul proprio sito internet l'aliquota del tributo ed entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento ne dà comunicazione ai comuni (art. 2, comma 1, del D.M. 1 luglio 2020).

ART. 9 – RIFERIMENTI

1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla norma ed in subordine a quanto disposto dal *“Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie”* della Città Metropolitana di Torino.

ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16, L. 23-12-2000 n. 388 e s.m.i.).
2. Abrogato.